I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Emendamenti C. 2669-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 24

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 35

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 26

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 37

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)* 28

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 39

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in videoconferenza, e di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base 33

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma « Sapienza », di Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Pegaso », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base 33

Audizione informale di Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Mercatorum », in videoconferenza, di Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base 34

Audizione informale di Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, e di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base 34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 10.50.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

Emendamenti C. 2669-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al disegno di legge C. 2669-A ed abb., recante « Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 2225 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta in esame si compone di un unico articolo, a sua volta suddiviso in 6 commi. Tale articolo, al comma 1, prevede l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, e di rendere omaggio alle vittime del disastro e alle loro famiglie. Il successivo comma 2 stabilisce che alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario.

Ricorda che il citato articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio

disciplina la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, prevedendo, in particolare, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal codice. Nel rispetto dei predetti princìpi, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. L'articolo 113 del medesimo codice, poi, disciplina la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, prevedendo che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali e che le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

Il comma 3 – introdotto in sede referente – dispone che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione medesima sono finanziate con le risorse di cui al successivo comma 6 e possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il comma 4 stabilisce che con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Il comma 5 prevede che la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Viene inoltre specificato che all'attività di vigilanza il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 reca, infine, le disposizioni di carattere finanziario.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « valorizzazione dei beni culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente Stato-regioni. È lo stesso provvedimento che, all'articolo 1, comma 2, reca espressamente il rinvio agli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali, che – come sopra illustrato – disciplinano rispettivamente la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale e alla luce della dimensione dell'interesse perseguito. Richiama, sul primo aspetto, la sentenza n. 26 del 2004 della Corte costituzionale, secondo cui il criterio di ripartizione di competenze « viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità ». Quanto alla dimensione dell'interesse perseguito, come già ricordato, nel provvedimento in esame si prevede che alla Fondazione possano partecipare i Ministeri competenti, gli enti territoriali interessati nonché l'associazione delle vittime del disastro ferroviario.

Inoltre, con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di promuovere, nell'ambito della loro autonomia, lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative al fine di far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario di Viareggio (di cui al comma 1 dell'articolo 1), rilevano, altresì, le materie « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione », anch'esse attribuite alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, segnala che tali iniziative non sembrano richiedere forme

di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.

C. 2898.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 2898, recante « Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone ».

Rileva, in premessa, che la proposta di legge, ponendosi in continuità con gli indirizzi formulati dalla VII Commissione nella risoluzione 7-00361, approvata il 4 marzo 2026, dispone la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. Fa quindi presente che la proposta di legge, presentata alla Camera il 22 aprile 2026, non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente e si compone di due articoli.

Evidenzia che l'articolo 1 reca, al comma 1, la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone, situata nel Carso triestino, e dispone, al comma 2, che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuova iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica del sito di cui al comma 1, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la disciplina contenuta nel provvedimento sia riconducibile alla materia dei « beni culturali ».

Osserva, da un lato, che la « tutela dei beni culturali » rientra tra le materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione. Rileva peraltro che rispetto a tale materia le regioni interessate possono richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Fa presente, dall'altro lato, che la « valorizzazione dei beni culturali » è inclusa tra le materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Segnala, poi, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Ricorda, quindi, che, con la sentenza n. 9 del 2004, la Corte Costituzionale – avendo constatato come la tutela e la valorizzazione dei beni culturali fossero state considerate attività strettamente connesse e talvolta sovrapponibili nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 – ha precisato che la « tutela » è diretta, principalmente, a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica, quindi nel suo contenuto culturale, mentre la « valorizzazione » è volta, soprattutto, alla fruizione dello stesso bene. Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha poi richiamato, ai fini del riparto di competenze, alcune disposizioni in esso contenute. In particolare, secondo la Corte, il citato Codice ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1), stabilendo al contempo come, oltre allo Stato,

anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni debbano assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3). Nelle materie in questione, dunque, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative diverse, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. In termini più ampi, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni.

Segnala che il provvedimento è altresì riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », anch'essa rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle iniziative che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuove ai fini della tutela, della valorizzazione e della divulgazione della memoria storica della foiba, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

A fronte di questo concorso di competenze, sottolinea che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, stabilendo, in particolare, che le suddette iniziative siano promosse dallo Stato d'intesa con gli enti territoriali competenti.

Formula, dunque, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) osserva come – al netto di un giudizio di carattere politico sulla vicenda oggetto del provvedimento, che avrà eventualmente modo di esplicitare in altre sedi – la situazione della foiba dell'Abisso Plutone non sia lineare, a dispetto di quanto dichiarato dal relatore, che ringrazia comunque per l'illustrazione svolta. Sottolinea, infatti, che il sito della foiba è al momento inaccessibile per ragioni di sicurezza – le quali certamente compromettono, se non risolte, il possibile svolgimento di iniziative rivolte alle giovani generazioni – e si trova all'interno di un terreno privato. Fa presente, peraltro, che il proprietario ha recintato il terreno e vi ha affisso un cartello che vieta esplicitamente l'ingresso ai soggetti non autorizzati. Alla luce di tali criticità, non evidenziate dal relatore, ritiene che serva del tempo per effettuare, anche in seno al Comitato permanente per i pareri, un supplemento istruttorio sulla proposta di legge in esame.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere un parere sui profili di costituzionalità del provvedimento, rientrando invece nella competenza della Commissione di merito la valutazione in ordine al merito dello stesso provvedimento. Dichiara comunque la sua intenzione di sottoporre la questione sollevata dal deputato Cuperlo all'attenzione dei colleghi della VII Commissione, competenti per il merito del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che il collega Cuperlo intendesse porre una questione attinente ai profili di costituzionalità del provvedimento, con particolare riferimento alla tutela del diritto dominicale che il proprietario del terreno in cui è sita la foiba sta esercitando, addirittura recitandolo. Ricorda, infatti, che il diritto di proprietà è tutelato dalla Costituzione e ritiene, pertanto, che il collega Cuperlo intendesse evidenziare un profilo che ricade nelle competenze del Comitato, chiamato appunto ad esprimere un parere relativo ai profili di costituzionalità del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, osserva che la dichiarazione di monumento nazionale della foiba oggetto del provvedimento in esame prescinda dai profili relativi alla tutela del diritto di proprietà sul terreno sul quale la stessa insiste.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), pur considerando quella testé espressa dal presidente un'opinione del tutto legittima, chiede comunque se vi siano i margini per effettuare un supplemento di verifica in proposito.

Alessandro URZÌ (FDI), a sostegno delle dichiarazioni del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, rileva che il Comitato permanente per i pareri, chiamato a esprimere un parere con esclusivo riferimento alla costituzionalità della proposta di legge in esame, non ha competenza a esprimersi su profili di merito del provvedimento, quale è, a suo avviso, quello sollevato dal collega Cuperlo.

Segnala che la presente discussione potrà tutt'al più contribuire indirettamente alla corretta formazione della volontà nella Commissione competente in sede referente, in cui sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) preannuncia la sua astensione nel caso in cui, con le precisazioni testé svolte dall'onorevole Urzì in ordine alla questione da lui sollevata, il presidente ritenesse opportuno procedere comunque alla votazione.

Luca SBARDELLA, *presidente*, chiarito che le informazioni segnalate dall'onorevole Cuperlo non erano nella disponibilità del Comitato, assicura che sarà comunque sua cura informare il Presidente della VII Commissione in merito alla questione emersa nella seduta odierna del Comitato.

Ad ogni modo, ritiene che vi siano le condizioni per procedere alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
C. 2911 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque Capi, recanti, rispettivamente: incentivi all'occupazione (Capo I, articoli da 1 a 6); disposizioni in materia di salario giusto (Capo II, articoli da 7 a 11); misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale (Capo III, articoli da 12 a 15); ulteriori disposizioni urgenti (Capo IV, articolo 16); disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore (Capo V, articoli da 17 a 19).

Passando all'illustrazione dei contenuti del decreto-legge, fa presente che l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio – cosiddetto « *bonus* donne » –, ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità con riguardo ad analogo *bonus*, che viene conseguentemente abrogata dall'articolo 5. In particolare, osservo che tale esonero viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un periodo massimo di ventiquattro o dodici mesi, a seconda della lunghezza del periodo di disoccupazione e del tipo di svantaggio in cui si trova la donna interessata, e, entro determinati limiti di spesa, nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile, aumentato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Infine, fermo restando il rispetto dei princìpi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento del suddetto esonero è subordinato alle seguenti condizioni: che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto; che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'as-

sunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi; che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. Tale beneficio sostituisce un esonero contributivo previsto per le assunzioni, entro il 30 aprile 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni. Segnala al riguardo che le norme che avevano esteso tale beneficio alle assunzioni effettuate nei primi quattro mesi del 2026 sono abrogate dal successivo articolo 5. La durata massima del citato esonero contributivo transitorio è di ventiquattro o dodici mesi, a seconda di alcune condizioni soggettive del lavoratore. L'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni che rientrano nella ZES unica. Rileva che il medesimo esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL e osservo che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse finanziarie stabilite dal comma 9. Fa presente che sono esclusi da tale misura i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L'articolo 3 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni rientranti in determinate fattispecie, effettuate nell'anno 2026 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica. Anche tale previsione è posta in via sostitutiva, per l'anno in corso, di un beneficio previsto, con riferimento ad assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, per fattispecie parzialmente analoghe. Di conseguenza, anche in questo caso, le disposizioni relative a tale ultimo beneficio sono abrogate, con effetto relativo alle assunzioni effettuate nell'anno in corso, dal successivo articolo 5. In generale, fa presente che il suddetto esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione. Per quanto riguarda le altre condizioni per la concessione del beneficio, l'articolo 3 prevede che: i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardare personale non dirigenziale e comportare un incremento occupazionale netto; i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi; i contratti non devono dar luogo a rapporti di apprendistato e di lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato. Al pari di quanto previsto dall'articolo 2, segnala che il suddetto esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 8.

L'articolo 4 riconosce un esonero contributivo totale – per un periodo massimo di ventiquattro mesi e, entro determinati limiti della spesa, nel limite massimo di importo di 500 euro mensili – in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza. Fermo

restando il rispetto dei princìpi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni: che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto; che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi; che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 5, come anticipato nell'illustrazione degli articoli 1, 2 e 3, reca l'abrogazione delle disposizioni precedentemente vigenti riguardanti i cosiddetti « *bonus* donne » e « *bonus* ZES ».

L'articolo 6 prevede invece il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro. Tale esonero – determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda – è riparametrato e applicato mensilmente con apposito decreto interministeriale, con cui sono stabilite le modalità di attuazione della misura. L'esonero è riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Rileva che l'INPS provvede a monitorare gli effetti finanziari relativi all'attuazione dell'articolo in esame. Fa infine presente che le aziende in possesso delle sopracitate certificazioni beneficiano, altresì, delle attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

L'articolo 7 – con cui si apre il Capo II, recante disposizioni in materia di salario giusto – ai commi da 1 a 4 prevede che, nel settore privato (ambito così specificato dal successivo articolo 18), il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Evidenzia che, al fine dell'applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l'individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all'attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest'ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore – coperto da contratto collettivo – maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo. Il comma 5 consente l'accesso ai benefici previsti dal decreto-legge in esame a condizione che il trattamento economico individuale corrisposto non sia inferiore a quello determinato in base ai criteri suddetti. Il comma 6 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato e alla retribuzione. Il comma 7 reca infine, con riferimento all'attuazione dell'articolo in esame, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8, comma 1, prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito. Tale attività è svolta in collaborazione tra il CNEL, l'INPS, l'ISTAT, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e altri soggetti, individuati con il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Il comma 3 reca la conseguente clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9, comma 1, prevede che la Commissione dell'informazione del CNEL,

d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabori con cadenza almeno annua un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, che deve anche essere trasmesso alle Camere. I commi 2 e 3 prevedono l'istituzione di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro (del settore privato) aziendali e territoriali, facente parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (già curato dal medesimo CNEL). Il comma 4 prevede che il CNEL estragga dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contemplato, inserendo i relativi dati nel suddetto archivio nazionale. Il comma 5 reca la conseguente clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 concerne i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato. In particolare, il comma 1 demanda alla contrattazione collettiva la libera determinazione sia degli adeguamenti retributivi in sede di rinnovo contrattuale sia dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo. Il comma 2 prevede che gli acconti relativi all'eventuale frazione del suddetto periodo successiva ai primi dodici mesi siano pari al 30 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), fatta salva l'ipotesi di diverse pattuizioni contrattuali; tale forma di adeguamento *ex lege* è esclusa dal successivo comma 3 per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. Per l'eventuale suddetta frazione eccedente i primi dodici mesi, il comma 4 esclude il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale. Il comma 5 prevede infine che le disposizioni del presente articolo si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2027 per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 11, comma 1, prevede che l'indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Il comma 2 prevede che la medesima indicazione debba essere presente nei prospetti di paga dei lavoratori dipendenti privati, diversi dai dirigenti. Il comma 3 prevede che il medesimo codice, relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia utilizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati, nonché ai fini delle elaborazioni, delle raccolte e delle pubblicazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il comma 4 prevede che le risultanze di tale monitoraggio siano utilizzate per la programmazione dell'attività di vigilanza, per l'analisi dei fenomeni del cosiddetto *dumping* contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l'accesso a benefici, comunque denominati, contemplati da normative. Il comma 5 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

L'articolo 12 – con cui si apre il Capo III, recante misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale – ai commi 1 e 2 interviene a disciplinare la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione – indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti – e indicando gli elementi di controllo o eterodirezione, esercitati anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, da tenere conto nell'ambito di tale qualificazione. Il comma 3 stabilisce una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato laddove in esso emergano indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica.

L'articolo 13, comma 1, integrando la disciplina in materia di comunicazioni ob-

bligatorie dei datori di lavoro privati, nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INAIL, INL e INPS, l'individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare, stabilendosi in ogni caso l'obbligo delle medesime piattaforme di registrare e conservare per almeno cinque anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Si disciplina, inoltre, la messa a disposizione di tali indicatori e dati all'INAIL, all'INL e all'INPS in vista dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, prevedendo che gli esiti di tali attività siano condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista dell'aggiornamento degli indicatori di rischio. Si prevede infine che siano comunicate all'Autorità europea del lavoro (*European Labour Authority*) le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro. Il comma 2 reca la conseguente clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14, comma 1, disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma. Il comma 2 riconosce al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano. Infine, il comma 3 prevede la messa a disposizione di tali informazioni alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

L'articolo 15, al comma 1, modifica la disciplina vigente prevista specificatamente per i cosiddetti *rider*, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza, tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali, e assoggettando i committenti all'obbligo di elaborazione e consegna del libro unico del lavoro. Si prevedono inoltre obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori autonomi, nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti che si avvalgono delle prestazioni di un lavoratore segnalato per non aver svolto la formazione. Il comma 2, infine, estende ai lavoratori subordinati mediante piattaforme digitali la disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità – le cosiddette mance – nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, assoggettandole a tassazione sostitutiva.

L'articolo 16 – unico articolo di cui si compone il Capo IV, recante ulteriori disposizioni urgenti – consente ai datori di lavoro privati che rientrino, dal 1° gennaio 2026 – per effetto della novella di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – nell'ambito dell'obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS, il versamento delle relative somme entro il 16 luglio 2026, per i periodi di paga di competenza del primo semestre dell'anno in corso.

L'articolo 17 – con cui si apre il Capo V, recante disposizioni transitorie e finali – provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6. Segnala che tali oneri sono pari complessivamente a 160,9 milioni di euro per l'anno 2026, 411,9 milioni per l'anno 2027 e 250,7 milioni per l'anno 2028.

L'articolo 18, ai commi 1 e 2, definisce l'ambito generale di applicazione delle norme di cui al decreto-legge in esame, stabilendo che esse si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente esclusione – esplicitata dal comma 2 – dei rapporti di lavoro e dei contratti inerenti alle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia relative alle autonomie speciali territoriali. Il comma 4 specifica che restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.

L'articolo 19, infine, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *l)* e *o)*, della Costituzione.

Con riferimento a talune disposizioni, emergono, altresì, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », anch'esse riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *m)* e *r)*, della Costituzione, nonché la materia « tutela e sicurezza del lavoro », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, rileva che l'articolo 13 del provvedimento in esame – il quale prevede l'individuazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di indicatori di rischio e di dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro – potrebbe coinvolgere profili di vigilanza sul lavoro riconducibili alle materie « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale, e « tutela e sicurezza del lavoro », oggetto di potestà legislativa concorrente. Al riguardo, si potrebbe, pertanto, valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, alla luce del concorso di materie sia di competenza esclusiva statale – « ordinamento civile » – sia di competenza concorrente – « tutela e sicurezza del lavoro » – si potrebbe richiedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto, l'espressione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione *(vedi allegato 3)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in videoconferenza, e di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO, indi del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma « Sapienza », di Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale presso

l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Pegaso », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.05.

Audizione informale di Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Mercatorum », in videoconferenza, di Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

Audizione informale di Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, e di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2225, recante « Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio », adottata come testo base per il prosieguo dell'esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame sede referente;

rilevato che:

la proposta di legge, costituita da un unico articolo, prevede, al comma 1, l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, e di rendere omaggio alle vittime del disastro e alle loro famiglie;

alla gestione del Museo provvede, ai sensi del comma 2, la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a cui possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario;

ai sensi del comma 3, introdotto in sede referente, il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, e le attività della Fondazione sono finanziate, oltre che dalle risorse provenienti dal predetto patrimonio e da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati, dalle risorse di cui al successivo comma 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, che reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione e dal funzionamento del Museo, nonché la relativa copertura finanziaria;

il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della cultura l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre il successivo comma 5 sottopone la Fondazione medesima alla vigilanza del Ministero della cultura, attività cui il Ministero provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

le disposizioni della proposta di legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « valorizzazione dei beni culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente Stato-regioni;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, reca espressamente il rinvio agli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali, che disciplinano, rispettivamente, la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello

territoriale e alla luce della dimensione dell'interesse perseguito;

sul primo aspetto, la sentenza n. 26 del 2004 della Corte costituzionale ha chiarito che il criterio di ripartizione di competenze tra Stato e regioni in tale materia « viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità »;

quanto alla dimensione dell'interesse perseguito, il medesimo comma 2 dell'articolo 1 prevede che alla Fondazione possano partecipare i Ministeri competenti e gli enti territoriali interessati, nonché l'associazione delle vittime del disastro ferroviario;

con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di promuovere, nell'ambito della loro autonomia, lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative al fine di far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario di Viareggio (di cui al comma 1 dell'articolo 1), rilevano, altresì, le materie « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione », anch'esse attribuite alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

tali ultime iniziative non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.
C. 2898.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2898, recante « Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone »;

rilevato che:

la proposta di legge, non modificata nel corso dell'esame in sede referente e costituita da due articoli, si pone in continuità con gli indirizzi formulati dalla VII Commissione nella risoluzione 7-00361, approvata il 4 marzo 2026;

l'articolo 1 reca la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone, situata nel Carso triestino (comma 1) e prevede che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuova iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica di tale sito, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni (comma 2), mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

la disciplina della proposta di legge risulta prevalentemente riconducibile alla materia dei « beni culturali »;

la « tutela dei beni culturali » rientra tra le materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, mentre la « valorizzazione dei beni culturali » è inclusa tra le materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, è altresì riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », anch'essa afferente alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la Corte costituzionale, nel constatare come la tutela e la valorizzazione dei beni culturali costituiscano attività strettamente connesse, ha precisato che, da un lato, la « tutela » dei beni culturali è diretta, principalmente, a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica, quindi nel suo contenuto culturale, mentre la « valorizzazione » è volta, soprattutto, alla fruizione dello stesso bene (sentenza n. 9 del 2004);

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, inoltre, lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali corrispondono a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004);

a fronte del predetto concorso di competenze normative, il medesimo articolo 1, comma 2, prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie

territoriali, stabilendo, in particolare, che lo Stato operi d'intesa con gli enti territoriali competenti – oltre che con le istituzioni culturali preposte – per la promozione di iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica della foiba dell'Abisso Plutone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2911, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »;

rilevato che:

il decreto-legge è costituito da 19 articoli, suddivisi in cinque Capi, recanti, rispettivamente: disposizioni in materia di incentivi all'occupazione (Capo I, articoli da 1 a 6); disposizioni in materia di salario giusto (Capo II, articoli da 7 a 11); misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale (Capo III, articoli da 12 a 15); ulteriori disposizioni urgenti (Capo IV, articolo 16); disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore (Capo V, articoli da 17 a 19);

in particolare, l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio – cosiddetto « *bonus* donne » – ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità con riguardo ad analogo *bonus*;

l'articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e che i contratti in oggetto siano di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardino personale non dirigenziale;

l'articolo 3 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni rientranti in determinate fattispecie, effettuate nell'anno 2026 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica;

l'articolo 4 riconosce, per un periodo massimo di ventiquattro mesi ed entro limiti massimi di importo, un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza;

l'articolo 5 reca l'abrogazione delle disposizioni precedentemente vigenti riguardanti i cosiddetti « bonus donne » e « bonus ZES », in conseguenza di quanto previsto dalle disposizioni introdotte dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge;

l'articolo 6 prevede invece il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro;

l'articolo 7 prevede che, nel settore privato, il trattamento economico comples-

sivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

l'articolo 8 prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito, svolta in collaborazione tra il CNEL, l'INPS, l'ISTAT, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e altri soggetti, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l'articolo 9 prevede che la Commissione dell'informazione del CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabori con cadenza almeno annua un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, che deve anche essere trasmesso alle Camere, nonché prevede l'istituzione di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro aziendali e territoriali del settore privato, facente parte dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, già curato dal CNEL;

l'articolo 10 demanda alla contrattazione collettiva la libera determinazione sia degli adeguamenti retributivi in sede di rinnovo contrattuale, sia dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo, disciplinando per altro verso i parametri di adeguamento delle retribuzioni in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi dodici mesi successivi alla naturale scadenza;

l'articolo 11 prevede che l'indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, nonché nei prospetti di paga dei lavoratori dipendenti privati diversi dai dirigenti, e che tale codice sia utilizzato dagli enti competenti ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati;

l'articolo 12 disciplina la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione – indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti – e indicando gli elementi di controllo o eterodirezione, esercitati anche per il tramite di sistemi automatizzati di cui tenere conto nell'ambito di tale qualificazione;

l'articolo 13 integra la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, rimettendo a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INAIL, INL e INPS, l'individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare, stabilendosi in ogni caso l'obbligo delle medesime piattaforme di registrare e conservare per almeno cinque anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive;

l'articolo 14 disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma, riconoscendo al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano;

l'articolo 15 modifica la disciplina vigente prevista per i cosiddetti *rider*, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza, tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali, e assoggettando i committenti all'obbligo di elaborazione e consegna del

libro unico del lavoro, nonché prevedendo obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori autonomi e sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti;

l'articolo 16 consente ai datori di lavoro privati, che rientrino, dal 1° gennaio 2026, nell'ambito dell'obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS, il versamento delle relative somme entro il 16 luglio 2026 per i periodi di paga di competenza del primo semestre dell'anno in corso;

l'articolo 17 reca le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge;

l'articolo 18 definisce l'ambito generale di applicazione delle norme di cui al decreto-legge, le quali si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente espressa esclusione dei rapporti di lavoro e dei contratti inerenti alle pubbliche amministrazioni, e reca la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie speciali territoriali, facendo altresì salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva;

l'articolo 19 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *l)* e *o)*, della Costituzione;

con riferimento a talune disposizioni del decreto-legge, emergono, altresì, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », anch'esse riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *m)* e *r)*, della Costituzione, nonché la materia « tutela e sicurezza del lavoro », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le disposizioni di cui all'articolo 13, che prevedono l'individuazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di indicatori di rischio e di dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, potrebbero coinvolgere profili di vigilanza sul lavoro riconducibili alle materie « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale, e « tutela e sicurezza del lavoro », oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

alla luce del concorso di materie sia di competenza esclusiva statale sia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in relazione al procedimento di adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volto a individuare gli indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, valutando, in particolare, la possibilità di prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul medesimo decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13,

comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo comma, valutando, in particolare, la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul medesimo decreto ministeriale.